

Istanza di iscrizione all'elenco di professionisti (avvocati e ingegneri) da utilizzare per la composizione di Commissioni giudicatrici nei procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di beni e servizi.

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL' ELENCO PROFESSIONISTI

ART. 1 – DEFINIZIONE DELL'ELENCO

L'elenco dei professionisti (avvocati e ingegneri) iscritti sarà approvato con determinazione del Direttore Generale.

L'elenco sarà utilizzato da SoReSa come strumento di identificazione dei professionisti qualificati a far parte di Commissioni giudicatrici nei procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di beni e servizi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dal relativo Regolamento interno vigente.

L'inserimento nell'elenco dei professionisti della SoReSa non comporta assolutamente l'automatica garanzia di nomina sulla base delle classi e delle categorie per cui si è iscritti. Per garantire un principio di *par condicio* tra tutti gli iscritti verrà utilizzato il criterio di rotazione per cui, di volta in volta, in rapporto alla categoria della fornitura da affidare, nonché alla natura e alla complessità della attività da svolgere, saranno individuati almeno due professionisti in possesso dei requisiti richiesti e non precedentemente nominati.

Al professionista si consiglia, in occasione di ciascuna nomina, un benché minimo riscontro (anche di rinuncia purché motivata).

ART. 2 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

I professionisti che intendono iscriversi all'elenco della SoReSa devono compilare l'apposito modulo predisposto da questa Società oltre a compilare il curriculum vitae con l'elenco delle attività svolte.

Saranno effettuati controlli a campione.

La documentazione di iscrizione, firmata digitalmente, dovrà essere consegnata al seguente indirizzo PEC: ufficiogare@pec.soresa.it

La SoReSa comunicherà al professionista, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, le cause di non iscrivibilità della stessa nell'elenco. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione, indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporteranno la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

ART. 3 – DURATA ISCRIZIONE E CAUSE DI NON ISCRIVIBILITA'

I professionisti rimangono iscritti nell'elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto per i professionisti:

- a) che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti;
- b) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'allegato modello di autocertificazione;
- c) che, successivamente all'iscrizione nell'elenco, siano incorsi nelle situazioni di cui ai punti 5-6-13 dell'allegato modello di autocertificazione ovvero risultino aver violato le normative medesimo allegato;
- d) che abbiano per più di tre volte consecutive, o nel corso di due anni consecutivi, declinato l'invito a far parte di Commissioni di gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito ricevuto;

La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento del Direttore Generale ed è comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla data di adozione dello stesso.

Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

La SoReSa si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.

I professionisti che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, assetto societario ecc.) dovranno, a pena di cancellazione dall'elenco, darne tempestiva comunicazione.

ART. 4 – AGGIORNAMENTO

La SoReSa provvederà di norma con cadenza semestrale ad aggiornare l'elenco dei professionisti. L'aggiornamento comprenderà:

- iscrizione di nuovi professionisti;
- variazioni e/o integrazioni relative a professionisti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- sospensione di professionisti già iscritti;
- cancellazione di professionisti già iscritti.

Ciascun professionista che otterrà l'iscrizione e che riterrà necessario procedere all'integrazione dell'elenco delle classi o categorie e/o modificare i propri dati anagrafici dovrà inoltrare apposita istanza con le variazioni ritenute necessarie entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui avviene l'aggiornamento semestrale.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione del professionista dall'elenco; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione) o meno (conferma sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo.

Data _____

**Firma per accettazione del
presente Disciplinare formato
da n. 4 articoli e 3 pagine**

(Timbro e firma)